

Legge federale che promuove la costruzione d'abitazioni e l'accesso alla loro proprietà (LCAP)

Disegno

Modifica del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 108 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 27 febbraio 2002²,
decreta:

I

La legge federale del 4 ottobre 1974³ che promuove la costruzione d'abitazioni e l'accesso alla loro proprietà è modificata come segue:

Art. 40 cpv. 2 primo periodo

² Le anticipazioni e gli interessi ancora dovuti dopo 30 anni sono condonati dalla Confederazione, sempre che a quel momento non ne sia esigibile il rimborso come previsto nel piano di finanziamento e di ammortamento. ...

Art. 45 *Vigilanza sulle pigioni*

¹ Le pigioni ridotte in virtù della presente legge soggiacciono a vigilanza ufficiale fino a completo rimborso delle anticipazioni federali e degli interessi, ma almeno durante 25 anni. È possibile porre fine anticipatamente alla vigilanza ufficiale al momento del condono delle anticipazioni e degli interessi (art. 40) o in presenza di un contratto d'annullamento di diritto pubblico.

² Per tutta la durata della vigilanza ufficiale, le pigioni stabilite dalle autorità competenti possono essere modificate soltanto nell'ambito degli adeguamenti di pigione ordinati dal Consiglio federale.

Art. 46 cpv. 1 secondo e terzo periodo

¹ ... È possibile porre fine anticipatamente all'aiuto federale e all'obbligo di mantenimento della destinazione mediante un contratto d'annullamento di diritto pubblico dopo un periodo di 15 anni almeno dall'inizio dell'aiuto federale, a condizione che a quel momento nessuna economia domestica abbia più diritto alla riduzione suppletiva II secondo l'ordinanza del 30 novembre 1981⁴ relativa alla legge federale che

- 1 **RS 101**
- 2 **FF 2002 2543**
- 3 **RS 843**
- 4 **RS 843.1**

promuove la costruzione d'abitazioni e l'accesso alla loro proprietà, le anticipazioni e gli interessi siano stati rimborsati e la Confederazione sia stata liberata dalla fideiussione.

Art. 65 cpv. 5

⁵ Con l'entrata in vigore della legge del ...⁵ sulla promozione dell'alloggio, l'aiuto federale è assegnato solo in base al nuovo diritto.

II

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

3272

⁵ RS ...; RU ... (FF **2002** 2621)